



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia MELONI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Unificata

Alla Presidenza del Consiglio di Stato

Al Ministro dell'Interno
Pref. Matteo PIANTEDOSI

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele PRISCO

Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
Pref. Attilio VISCONTI

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Titolare Vacante

All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
Pref. Bruno STRATI

p.c.

Al Dirigente dell'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dott.ssa Floriana LABBATE

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (attuazione della legge delega 4 aprile 2025, n. 42). Urgente richiesta in relazione al punto 85 dei rilievi trasmessi dal Consiglio di Stato.

Egregi,

Il S.I.N.D.I.R.VV.F. e l'A.P.VV.F., facendo seguito alle precedenti comunicazioni e osservazioni inviate alle SS.LL. ed esaminati i puntuali rilievi trasmessi dal Consiglio di Stato, chiedono con fermezza che sia risolta la questione già rappresentata al punto 8 della nota delle scriventi OO.SS. dell'8 settembre u.s.: l'attribuzione, ai soli ruoli ad esaurimento, di scatti convenzionali anticipati, su base calendariale e privi di



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

ogni condizionamento. La presente nota illustra l'effetto di "scavalco" che tale previsione determina in danno dei ruoli direttivi laureati (operativi, tecnici ed aggiunti) e ne rappresenta i profili di illegittimità.

1. Il rilievo n. 85 del Consiglio di Stato e la disposizione censurata

Il Consiglio di Stato ha rilevato che *"Gli articoli 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-octies, contengono nuova disciplina di maggior favore in relazione all'attribuzione degli scatti convenzionali"*, aggiungendo che **«risulta alquanto oscura la ratio»** sottesa alla eliminazione – per questi soli ruoli – della clausola, presente per tutto il restante personale, che esclude lo scatto in caso di valutazione inferiore a sufficiente o di sanzione disciplinare; e ha concluso che, in assenza dei chiarimenti richiesti all'Amministrazione proponente, *«l'intervento non risulta compatibile né connesso con la disciplina in esame»*.

Si tratta delle disposizioni recate dall'articolo 238, comma 1, dello Schema (lett. a, n. 3; b, n.3; c, n. 3; d, n. 3; e, n. 3; f, n. 3; g, n. 1; h, n. 5), che sostituiscono i corrispondenti commi degli articoli 13-ter e seguenti del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con la formula: *«Al personale di cui al presente articolo viene attribuito un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026. Al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034.»*. Il beneficio è dunque ancorato a una data di calendario anziché all'anzianità di effettivo servizio e non è subordinato ad alcuna verifica.

2. L'effetto di "scavalco" dei ruoli speciali ad esaurimento sui ruoli ordinari

Il personale interessato è quello transitato nei ruoli direttivi speciali ad esaurimento in forza del d.lgs. 97/2017, con **decorrenza dal 1° gennaio 2018** e reclutato in origine sulla base del **diploma di istruzione secondaria di secondo grado**: al 1° gennaio 2026 avrà quindi maturato circa otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Per ogni altra componente del personale direttivo il medesimo beneficio resta invece subordinato al decorso di un periodo di effettivo servizio e all'esito positivo della valutazione annuale (artt. 181, c. 3, 182, 183, c. 3).

Le due discipline si raffrontano nei termini che seguono. Al personale ad esaurimento diplomato il primo scatto convenzionale spetterebbe alla data fissa del 1° gennaio 2026, corrispondente a **otto anni** di permanenza nel ruolo, e il secondo al 1° gennaio 2034, corrispondente a **sedici anni**; in nessuno dei due casi l'attribuzione è condizionata all'esito della valutazione annuale o alla condotta di servizio, essendo stata espunta la clausola che tale condizionamento prevede per tutto il restante personale.

Il personale dei ruoli direttivi operativi e tecnici, reclutato mediante concorso pubblico e in possesso della laurea magistrale (artt. 137 e 145), consegue invece il primo scatto dopo **tredici anni** di effettivo servizio e il secondo dopo **ventitré anni**, in entrambi i casi subordinatamente all'esito positivo della valutazione annuale richiesto dall'articolo 181, comma 3.

Ne discende una duplice alterazione della gerarchia retributiva: il primo scatto è conseguito **con cinque anni di anticipo sui direttivi, laureati magistrali e abilitati, ed il secondo scatto con 7 anni di anticipo**.

3. I profili di illegittimità della previsione

La previsione non è soltanto iniqua sul piano ordinamentale: è giuridicamente insostenibile, per quattro concorrenti ragioni.

a) Difetto di istruttoria e di motivazione. Né la relazione illustrativa né la relazione tecnica indicano una ragione della misura.

b) Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. L'unico elemento differenziale è l'appartenenza a un ruolo ad esaurimento - con funzioni peraltro ridotte rispetto ai direttivi laureati –



A.P.VV.F.



S.I.N.D.I.R.VV.F.

privo del requisito della laurea che non giustifica la ratio dell'istituto determinando una grave alterazione dell'ordine gerarchico e retributivo.

c) Contraddizione interna al medesimo Schema. L'articolo 240, comma 1, assoggetta proprio questo personale alla valutazione annuale, disposta «al fine di valorizzare il merito nel percorso di carriera» (artt. 126 e 172), ma ne priva l'esito di ogni effetto sugli scatti.

d) Snaturamento dell'istituto dello scatto convenzionale. Ovunque ancorato al decorso di un periodo di effettivo servizio e pertanto dell'esercizio delle funzioni della qualifica, lo scatto si trasforma qui in un riconoscimento collettivo una tantum, estraneo alla logica interna dell'atto.

4. Richieste

Per le ragioni esposte, le scriventi Organizzazioni sindacali chiedono alle SS.LL.:

- a) in via principale, la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 238, comma 1, lettere a, n. 3; b, n.3; c, n. 3; d, n. 3; e, n. 3; f, n. 3; g, n. 1; h, n. 5; dello Schema;
- b) in via subordinata, la loro riformulazione, ancorando gli scatti convenzionali all'anzianità di effettivo servizio nei medesimi termini previsti dagli articoli 181 e/o 192 dello Schema e reintroducendo la clausola di condizionamento alla valutazione annuale e alla condotta di servizio;
- c) in ogni caso, il riequilibrio dei percorsi economici del personale dei ruoli direttivi operativi e tecnici, con ulteriore accorciamento dei tempi di maturazione degli scatti per via della mancata equiparazione al corrispondente personale della Polizia di Stato già dirigenzializzato con D.Lgs. n. 95 del 29 maggio 2017).

Tutto ciò premesso e considerato, le scriventi Organizzazioni sindacali preannunciano sin d'ora che, in difetto di tempestivi e idonei correttivi a imprescindibile tutela del personale direttivo laureato, si vedranno costrette a tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori rappresentati nelle competenti sedi giudiziarie.

Grati per l'attenzione che le SS.LL. vorranno riservare alle osservazioni esposte, porgiamo i nostri più Cordiali saluti.

Il Segretario Generale A.P.VV.F.
Maurizio Alivernini

Il Segretario Nazionale S.I.N.D.I.R.VV.F.
Maria Elena Cilli